

(N. 2006)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1957

Disciplina delle istituzioni scolastiche in lingua slovena del territorio di Trieste e della Provincia di Gorizia.

ONOREVOLI SENATORI. — Le presenti norme sono dirette a regolare formalmente i delicati problemi che si pongono in materia di pubblica istruzione per le zone del Territorio di Trieste e della provincia di Gorizia.

Tali zone sono, infatti, caratterizzate dalla composizione della popolazione, in cui con i cittadini appartenenti al gruppo etnico italiano coesistono cittadini appartenenti al gruppo etnico sloveno.

Data la natura mistilingue delle zone in parola, si pone il particolare problema di adeguare l'ordinamento scolastico a tale condizione di fatto.

Ora, che agli appartenenti al gruppo etnico sloveno debba attribuirsi la possibilità di salva-

guardare il proprio patrimonio linguistico, discende inequivocabilmente dalla garanzia generalmente sancita dall'articolo 6 della Costituzione, secondo cui « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ».

Tale garanzia, inoltre, ha trovato, per le zone di cui trattasi, un esplicito riconoscimento e una più specifica configurazione nell'ambito delle intese intervenute tra lo Stato italiano ed il vicino Stato jugoslavo per la tutela delle minoranze linguistiche esistenti nei rispettivi territori, su di un piano di reciprocità.

Le presenti norme costituiscono, pertanto, ad un tempo, la attuazione di un principio costituzionale e l'applicazione di precisi impegni internazionali e tendono a porre una premessa

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essenziale per il conseguimento di una ordinata e pacifica convivenza dei gruppi linguistici.

A tale fine, esse sono state formulate in modo da contemperare l'esigenza di predisporre a favore delle minoranze linguistiche uno speciale strumento valido ed efficiente per l'esercizio delle facoltà loro attribuite, con la necessità di assicurare il rispetto della unità culturale, didattica ed amministrativa della Scuola, ch'è strettamente connessa in definitiva, alla unità fondamentale dello Stato.

Secondo questa duplice direttiva, vengono istituiti i Corsi regolari d'insegnamenti in lingua slovena: essi, peraltro, vengono, in linea di principio, inseriti, salvo la particolare situazione preesistente per Trieste, nell'ordinamento unitario della Scuola.

Così non si è posto alcun limite all'esercizio della facoltà di ricevere l'istruzione nella lin-

gua materna, solo stabilendo per il detto esercizio della facoltà stessa il controllo di una apposita Commissione.

E se l'insegnamento impartito nella lingua materna costituisce il precipuo oggetto delle garanzie così offerte alla minoranza etnica; si è peraltro stabilito l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'italiano ad assicurare l'unità linguistica dello Stato.

Del pari, con l'istituzione di particolari ruoli d'insegnamento, ed il previsto riassetto funzionale dei ruoli ispettivi, si è inteso adeguare l'ordinamento didattico ed amministrativo della Scuola alle esigenze di attuare efficacemente le garanzie assicurate alle minoranze linguistiche, nel settore dell'istruzione, sempre peraltro nel rispetto di una disciplina fondamentale unitaria, ch'è salvaguardia della essenza dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle scuole elementari e secondarie del Territorio di Trieste e della provincia di Gorizia l'insegnamento viene impartito nella lingua materna degli alunni.

A tal fine, nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste possono essere istituiti, accanto alle scuole in lingua italiana, scuole e corsi di lingua slovena nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore.

All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole e dei corsi di cui al comma precedente si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, ferme restando le norme vigenti per ciò che concerne gli oneri degli enti locali.

Art. 2.

L'iscrizione alle scuole e corsi in lingua slovena di cui al secondo comma del precedente ar-

ticolo è riservata su domanda a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico sloveno.

All'atto della predetta iscrizione, là dove si renda necessario, una Commissione scolastica nominata dal Provveditore agli studi e composta da un Ispettore e Direttore didattico e di due insegnanti rispettivamente appartenenti al gruppo linguistico italiano e sloveno, accerterà concretamente se, per l'alunno di cui sia stata chiesta l'assegnazione ai corsi in lingua slovena, lo sloveno rappresenta in effetti la lingua materna.

Art. 3.

Nelle scuole e nei corsi di cui al comma secondo dell'articolo 1 è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana secondo i programmi che saranno approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

Le modificazioni di orari e di programmi, che si rendano necessari in ordine all'attuazione del precedente articolo, saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

Per l'insegnamento nei corsi elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste è istituito presso i locali dei Provveditorati agli studi uno speciale ruolo di maestri.

Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente forza di legge ordinaria, il numero dei posti del ruolo di cui al comma precedente, tenendo presenti i principi vigenti in materia e le effettive esigenze dell'insegnamento.

I posti suddetti saranno conferiti per concorso preferibilmente a candidati di lingua materna slovena.

Art. 6.

L'insegnamento della lingua italiana nelle scuole e nei corsi di lingua slovena di cui all'articolo 3 è affidato ad insegnanti dei ruoli ordinari particolarmente qualificati che, pur rimanendo in organico nei ruoli di appartenenza, verranno iscritti, a questi limitati fini, su domanda o d'ufficio, ad un apposito albo che sarà tenuto a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Il personale direttivo ed insegnante delle scuole e dei corsi secondari in lingua slovena nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste, viene collocato nelle cattedre istituite ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della presente legge mediante concorsi che saranno banditi dal Ministero della pubblica istruzio-

ne, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

All'atto della prima applicazione della presente legge il personale insegnante, appartenente ai ruoli ordinari e distaccato a prestar servizio presso le scuole in lingua slovena, è collocato, a domanda, nei limiti delle cattedre e dei posti di ruolo previsti per ciascuna scuola, nelle cattedre, di cui al precedente comma, relativo all'insegnamento da essi impartito.

Art. 8.

Per le funzioni ispettive e direttive nelle scuole e, rispettivamente, nei corsi elementari con lingua d'insegnamento slovena i Provveditori agli studi del Territorio di Trieste e della provincia di Gorizia si varranno possibilmente, del personale di lingua materna slovena.

Art. 9.

I diplomi ed i certificati di studio rilasciati dalle scuole in lingua slovena rispettivamente del Territorio di Trieste e della provincia di Gorizia saranno bilingui. Ad essi viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validità dei diplomi e dei certificati rilasciati dalle corrispondenti scuole statali.

Art. 10.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti in materia d'istruzione elementare e secondaria.